

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 1951

(108^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio) » (N. 1774) (D'iniziativa del senatore Braschi):

PRESIDENTE	Pag.	1097
OTTANI, <i>relatore</i>		1096, 1097
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>		1096, 1097, 1098
BERTONE		1097

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale » (N. 1954):

PRESIDENTE	1102, 1104, 1105
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1102, 1103, 1104, 1105

UBERTI	Pag.	1103
BERTONE		1103
RICCI Federico	1103, 1104,	1105
TOMÈ, <i>relatore</i>		1103
ZIINO	1103, 1104,	1105
RUGGERI		1104

« Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore » (N. 1989):

PRESIDENTE	1105
TAFURI	1106
ZIINO	1106
TOMÈ	1106
FORTUNATI	1106
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1106

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 » (N. 1962):

PRESIDENTE	1098, 1100
FORTUNATI	1098, 1100, 1101
UBERTI	1099
BERTONE	1100, 1101
ZIINO	1100

(Discussione e approvazione)

« Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria » (N. 1995):

UBERTI, <i>relatore</i>	1107
FORTUNATI	1107
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1107, 1108
RUGGERI	1107
TOMÈ	1107
RICCI Federico	1107
TAFURI	1108

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bertone, Boseo, Cosattini, Colombi, Fortunati, Lanzetta, Li Causi, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana e Ziino.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge di iniziativa del senatore Braschi: « Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio) » (N. 1774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali agli oli pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio), di iniziativa del senatore Braschi.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Ricordo ai colleghi che la nostra Commissione ebbe ad occuparsi di questa proposta di legge nella riunione del 17 ottobre u. s. Dopo la mia relazione e l'intervento di alcuni colleghi, il Presidente fece verbalizzare la seguente conclusione: « La Commissione è unanime nel giudicare il disegno di legge in esame come un provvedimento avente carattere di necessità e di urgenza, ed invita il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, il suo disegno di legge, che sarà esaminato congiuntamente. Di ciò possiamo dare notizia alla stampa ».

Oggi la situazione è chiarita e semplificata, dato che il Ministero delle finanze ha riconosciuto che il disegno di legge che stava predisponendo è sostanzialmente identico a quello di iniziativa del senatore Braschi.

Il Governo, quindi, si limiterà a proporre emendamenti al testo proposto del senatore Braschi e che è al nostro esame.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo sul principio

che ha ispirato l'iniziativa del senatore Braschi, ma ritiene di dover proporre una più semplice formulazione dei singoli articoli.

La struttura del progetto di legge Braschi è questa: l'articolo 1 fissa il principio dell'esenzione fiscale per i residui degli olii minerali; l'articolo 2 stabilisce che, per la distribuzione e l'uso dei residui, si applicano le norme e le condizioni fissate dal decreto ministeriale 16 giugno 1937; l'articolo 3, infine, stabilisce che, qualora le disposizioni in vigore non fossero sufficienti a garantire un efficiente controllo circa la destinazione dei residui, il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con proprie disposizioni.

Il Governo propone per l'articolo 1 il seguente testo, che è nella sostanza identico alla proposta del senatore Braschi:

« Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli olii minerali, aventi una densità superiore a 0,890 a 15° C (Voce n. 271 b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli ».

Il Governo propone questa formulazione, unicamente perchè essa è più semplice ed intelligibile. Aggiungo anche che il senatore Braschi ha accettato il testo proposto dal Governo.

OTTANI, *relatore*. Come relatore dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo allora senz'altro all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta Braschi:

Art. 1.

L'esenzione dall'imposta di fabbricazione per i gasoli di densità superiore a 0,850 a 15°C, destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli, di cui al n. 4 della voce 643-b)-.4-6 della tabella A allegata al decreto legislativo 11 marzo 1950, n. 50, è estesa ai residui della lavorazione degli olii minerali con densità superiore a 0,890 a 15°C aventi la stessa destinazione.

Chi approva l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo a questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

108ª RIUNIONE (13 dicembre 1951)

Do lettura degli articoli 2 e 3 del disegno di legge proposto dal senatore Braschi:

Art. 2.

Per la distribuzione e l'uso dei residui di cui al precedente articolo 1 si applicano, fatta eccezione per l'obbligo della colorazione a scopo di denaturazione, le norme e le condizioni fissate dal decreto ministeriale 16 giugno 1937 riguardante la distribuzione, il prelievo e l'uso del petrolio e del gasolio destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con proprie disposizioni alle necessarie modifiche delle norme del decreto ministeriale 16 giugno 1937, per quanto ha riferimento alla colorazione, e a prescrivere le ulteriori cautele, che, in sostituzione della colorazione medesima, possano egualmente garantire un efficiente controllo circa la destinazione dei residui in parola.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo propone di sopprimere l'articolo 2 della proposta Braschi e di sostituire all'articolo 3 il seguente:

Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme e le condizioni da osservare per usufruire della presente agevolazione.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che la nostra preoccupazione principale era che si dovesse assicurare un'efficiente controllo di questa esenzione fiscale, per evitare che questi residui di olii minerali, pur usufruendo dell'agevolazione fiscale, fossero destinati a scopi diversi da quelli per cui l'esenzione stessa è concessa.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il controllo è assicurato e la vigilanza sarà severissima in quanto essa è già compito istituzionale dei nostri uffici doganali e dei nostri uffici per le imposte di fabbricazione. Questi uffici, in base al regolamento vigente, che è quello richiamato dal senatore Braschi,

cioè il decreto ministeriale 16 giugno 1937, sono tenuti a controllare le possibili evasioni in materia. In pratica si tratta di adottare degli accorgimenti chimici nuovi. Se il regolamento attualmente vigente non fosse sufficiente, il Ministro delle finanze, in base alla dizione dell'articolo 2, proposta dal Governo è autorizzato a dettare nuove nuove.

BERTONE. Io penso che la Commissione non debba avere in proposito motivo di preoccupazione. In questa materia l'Amministrazione finanziaria è stata sempre rigorosissima.

In proposito cito un caso tipico del quale ho dovuto occuparmi più di dieci anni fa, come avvocato, in una causa nella quale era interessato il Ministero delle finanze. I residui di olii minerali sono esenti dall'imposta di fabbricazione se destinati all'asfaltatura di strade, alla lotta contro la malaria, ecc. Accadde che alcuni fabbricanti di inchiostri da stampa comprarono questi olii con la dichiarazione, che risultava dalla fattura dall'A.G.I.P. o della *Standard Oil*, che li acquistava per impiegarli nella fabbricazione di inchiostri da stampa.

Però questi olii non erano stati introdotti come olii destinati per la fabbricazione di inchiostri da stampa, ma come destinati ad uno degli altri usi per i quali godevano di esenzione fiscale. Gli agenti della dogana, dopo un anno o due, reperirono presso i produttori di inchiostri questi residui di olii minerali, e comminarono ai loro danni una contravvenzione gravissima. Fu fatto ricorso amministrativo e l'Amministrazione finanziaria non venne meno al suo compito di vigilanza, resistette ed il processo è passato in sede giudiziaria, in Tribunale, in Corte di appello e poi in Cassazione, e la Cassazione ha dato torto al Ministero delle finanze.

La vigilanza dell'Amministrazione dunque c'è ed è severa. Quindi, quando si stabilisce che il Ministero delle finanze è autorizzato a dettare le norme e le condizioni da osservare per usufruire di questa agevolazione, credo che non ci sia nulla da temere.

OTTANI, *relatore*. Facendo seguito a quello che ha ricordato il senatore Bertone, è bene anche precisare che per i residui di olii pesanti sono attualmente in vigore agevolazioni totali e parziali. Quelle totali si riferiscono all'uso sulle navi mercantili e sul naviglio delle guardie

di finanza, agli olii destinati a combattere le larve delle zanzare ecc. Le agevolazioni parziali si riferiscono agli olii destinati a generare forza motrice, agli olii impiegati nelle ricerche petrolifere, a quelli impiegati nell'azionamento delle idrovore nelle bonifiche, a quelli destinati a generare direttamente o indirettamente energia elettrica ecc. L'agevolazione di cui al presente progetto di legge arriva per ultima, dato che l'esenzione per i residui destinati all'azionamento dei motori agricoli è stata finora esclusa dalle disposizioni vigenti.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ciò è dovuto al fatto che solo da poco tempo si sono adottati motori e carburatori che possono utilizzare i residui degli olii minerali.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la soppressione dell'articolo 2 della proposta Braschi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2 proposto dal Governo, sostitutivo dall'articolo 3 della proposta Braschi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge di iniziativa del senatore Fortunati: « Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 » (N. 1962).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Fortunati: « Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 ».

Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione esaminò a suo tempo il disegno di legge relativo ai censimenti industriale e demografico. Si tratta ora di rendere possibile il completamento delle operazioni relative ai censimenti, dettando nuove norme relative al personale, alla franchigia postale ed al finanziamento. A tal fine il collega Fortunati ha presentato il presente progetto di legge, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

Peraltro, io debbo esprimere qualche personale preoccupazione.

Il punto a) dell'articolo 3 del disegno di legge dice che l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti, dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso. Ora è accaduto che i vari Ministeri interpellati si sono rifiutati di cedere personale. A tale proposito debbo rilevare che si lamenta continuamente l'eccezionale numero degli avventizi, ma, quando si chiede personale da distaccare per altri servizi, le amministrazioni resistono. Ora, se non sarà possibile ottenere il personale necessario mediante prelievo di impiegati dalle varie amministrazioni dello Stato, sorgeranno gravi difficoltà.

In primo luogo una difficoltà finanziaria, poiché sarà necessario assumere, sia pure temporaneamente, altro personale avventizio diurnista, come previsto dal punto b) dell'articolo 3. Come i colleghi facilmente comprendono, se l'Istituto centrale di statistica potesse servirsi di personale distaccato da altre Amministrazioni, sarebbe sufficiente assegnare a detto personale una indennità supplementare, mentre, se l'Istituto dovrà assumere personale nuovo, dovrà corrispondere ad esso emolumenti non inferiori a quelli corrisposti agli ufficiali di censimento, i quali percepivano 1.600 lire al giorno.

Ma, a parte ciò, io ho una preoccupazione ben più grave, e cioè che, una volta assunti nuovi avventizi (e si tratta di un numero di persone rilevante), sarà estremamente difficile licenziarli, una volta cessato il lavoro per cui essi sono stati assunti.

FORTUNATI. L'onorevole Presidente ha voluto esporre subito alla Commissione le sue preoccupazioni. Come proponente, io desidero intanto chiarire ai colleghi i motivi che mi hanno indotto a presentare il progetto di legge.

Esso riguarda tre punti. In primo luogo si vuol dare all'Istituto centrale di statistica la possibilità di portare a termine le operazioni relative ai censimenti, con l'intesa che esso dovrà poi rendere conto di queste operazioni con apposita gestione, non potrà cioè inserire le spese relative nel suo bilancio generale. In

tal modo sarà possibile calcolare con esattezza la spesa sostenuta per quelle operazioni. A termini della sua struttura interna, l'Istituto di statistica non è tenuto a fare un bilancio speciale delle spese sostenute per i censimenti. Ma vi era la necessità pratica di assegnare all'Istituto i fondi necessari per liquidare gli ufficiali di censimento, che, altrimenti, avrebbero dovuto attendere un intervallo notevole di tempo per il pagamento, mentre attualmente i pagamenti sono già stati effettuati, eccetto che per quel numero di ufficiali che è stato trattenuto in ogni Comune per le operazioni di revisione e controllo, numero che corrisponde, al massimo, a un quarto degli ufficiali di censimento entrati in funzione.

Dunque il primo punto è questo: i fondi occorrenti sono assegnati all'Istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione, in modo che si possa controllare la spesa.

In secondo luogo si tratta di regolamentare giuridicamente una situazione che è già in atto, ma che potrebbe avere sviluppi successivi. Nella legge sui censimenti è prevista l'esenzione dalle spese postali e ferroviarie soltanto per l'invio di corrispondenza e di pacchi tra Comuni ed Istituto centrale di statistica, mentre la corrispondenza ed il movimento non avvengono soltanto tra Comuni ed Istituto di statistica, ma anche tra Comuni e Prefetture e tra Comuni ed uffici provinciali di censimento.

In terzo luogo la legge sui censimenti aveva previsto che l'Istituto centrale di statistica, per le operazioni di controllo, si avvalsesse esclusivamente di personale distaccato dalle amministrazioni statali.

Queste hanno però messo a disposizione personale in numero insufficiente o tale da non poter essere assolutamente utilizzato. Non si possono utilizzare, infatti, ufficiali sanitari o medici condotti, o funzionari di grado elevato per operazioni che, se richiedono diligenza, capacità, sforzo e rendimento, non richiedono però una profonda capacità intellettuale, perchè si tratta di lavoro standardizzato, che deve essere fatto con l'ausilio di strumenti meccanici. Il lavoro consiste nel dare alle notizie fornite una numerazione convenzionale,

che deve essere poi trasportata, attraverso la perforazione, sulle schede.

Comunque, anche a prescindere dalla qualità del personale, le varie Amministrazioni dello Stato hanno messo a disposizione dell'Istituto centrale di statistica un numero limitatissimo di impiegati. Alcune Amministrazioni hanno proposto di mettere a disposizione dello Istituto di statistica una certa quantità di personale, ma per un numero limitato di ore, personale che avrebbe dovuto essere retribuito con compenso straordinario. La Commissione centrale di finanza ha discusso a lungo ed è arrivata alla conclusione, secondo me tecnicamente fondata, che questi lavori non possono essere compiuti da personale che abbia già svolto il suo lavoro normale per sei o sette ore, ma che è necessario far lavorare per 24 ore su 24, mediante turni, personale fresco, che sia tutto nelle stesse condizioni di rendimento e di capacità. In conclusione la Commissione centrale di finanza ha pensato che, se le amministrazioni dello Stato non possono distaccare parte del loro personale in permanenza, è necessario assumere nuovo personale avventizio, senza con ciò rinunciare a valersi del personale, sia pure scarso, che le Amministrazioni dello Stato potranno fornire.

UBERTI. Ed il nuovo personale non potrà più essere licenziato.

FORTUNATI. Non è esatto. A Bologna furono assunti 420 ufficiali di censimento ed adesso ne sono rimasti solo 80, che se ne andranno il 23 dicembre, quando saranno state compiute anche le operazioni di controllo. Io affermo, nel modo più categorico, che il nuovo personale assunto potrà essere licenziato non appena avrà concluso il suo lavoro. Vi è un controllo della spesa e non credo che vi debba essere questa preoccupazione.

Se in qualche Comune qualche ufficiale di censimento non se ne è andato, ciò è dovuto al fatto che vi erano posti in ruolo scoperti, ma anche in questo caso ci sarà stata una deliberazione specifica di assunzione motivata, perchè altrimenti questo personale non avrebbe potuto essere pagato. Infatti, perchè il personale possa essere retribuito deve aver luogo una regolare assunzione.

Cessato il lavoro straordinario, con che cosa l'Istituto centrale di statistica pagherebbe

questo personale? I fondi sono assegnati per un lavoro determinato e temporaneo e se l'Istituto assumesse stabilmente altro personale, non potrebbe poi retribuirlo.

Il progetto di legge da me proposto prevede che l'assunzione di nuovo personale dovrà essere fatta previo decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale decreto dovrà essere detto che queste assunzioni vengono disposte in mancanza di personale dell'Amministrazione dello Stato da distaccare.

Pertanto ritengo che nel disegno di legge ci siano tutte le garanzie necessarie.

PRESIDENTE. È evidente che, avendo noi approvato il disegno di legge sui censimenti, è necessario ora fare in modo che i censimenti stessi siano completati.

Il proponente si dichiara sicuro che questo personale potrà poi essere licenziato senza difficoltà. Non bisogna, però, confondere una situazione locale, quale ad esempio quella di Bologna, con quello che può avvenire al centro. Non sarà facile licenziare 800 o 900 persone, assunte dall'Istituto centrale di statistica.

FORTUNATI. I nuovi assunti rimarranno in servizio sino al completamento di tutte le operazioni di numerazione convenzionale. Il personale verrà assunto in base ad un regolamento ed a termine.

PRESIDENTE. Quanto dureranno queste operazioni?

FORTUNATI. La Commissione centrale di finanza ha predisposto un piano in cui sono previste le ore di lavoro ed il lavoro che ogni unità può compiere in un'ora. È in funzione di questo piano che il lavoro sarà organizzato.

BERTONE. Ma quanto potrà durare questo lavoro? Un anno, due?

FORTUNATI. No, molto meno.

Devo poi dire che ho sentito alcuni colleghi che sono contrari ad assumere per questo lavoro gli studenti. Secondo me gli studenti sono adattissimi per questo lavoro. Innanzi tutto si favoriscono quegli studenti che si trovano in particolari condizioni economiche e poi lo studente si contenta di godere di questa agevolazione per un certo tempo e già sa che trascorso questo tempo deve andarsene.

BERTONE. Mi pare che l'assunzione di questo nuovo personale viene data come cosa

assolutamente necessaria. Questo è il punto di partenza: è una condizione di fatto cui bisogna adattarci.

È indispensabile, però, che l'Istituto centrale di statistica assuma questo personale bandendo una specie di concorso o di invito a presentarsi con condizioni tali che proprio non si possa mettere in dubbio che questo personale viene assunto provvisoriamente, per questo scopo determinato, per il tempo che questo scopo richiederà per essere raggiunto.

Ogni impiegato assunto dovrà firmare il suo contratto, in modo che non ci sia la possibilità, alla fine, di avanzare diritti che non ci sono.

FORTUNATI. D'accordo.

BERTONE. Allora una buona volta si proverà che è possibile licenziare impiegati che sono stati assunti temporaneamente.

UBERTI. Questo in teoria.

BERTONE. Quando si è trattato della S.E.P.R.A.L. e di altri enti similari non si è potuto agire perchè non vi era stato un termine fisso, non si sapeva quanto questi organismi avrebbero dovuto funzionare; ma quando si viene assunti per un lavoro determinato e preciso di cui si può dire che durerà breve tempo, e quando questi impiegati sanno che vengono assunti esclusivamente per quello scopo da raggiungere in quel tempo determinato, e quando avranno firmato il proprio contratto, a me pare che, compiuto il lavoro, nessuna Amministrazione farebbe onore al suo nome se non fosse in grado, dopo averli giustamente retribuiti, di ringraziarli e dire di non aver più bisogno di loro. L'Istituto di statistica cerchi da sé questo personale e faccia con ognuno un contratto preciso.

FORTUNATI. L'assunzione ora avviene secondo i criteri seguiti per l'assunzione degli ufficiali di censimento. Si tratta cioè di un personale che deve fare un rapido corso per poi subire una selezione di carattere tecnico. Nulla vieta che siano dati suggerimenti all'Istituto di statistica perchè, al momento della selezione, il personale assunto sia impegnato in modo categorico perchè cessi dal servizio appena ultimati i lavori richiesti.

ZIINO. Mi pare che la situazione è semplice: primo, il censimento bisogna farlo, siamo tutti d'accordo; secondo, per fare il censimento occorre il personale; terzo, il personale occor-

rente non è stato fornito nè può essere fornito tutto dalle pubbliche Amministrazioni; allora si dice: dovendo ricorrere all'avventiziato si corre il rischio di mettersi un carico del quale non sarà possibile liberarsi. Questo è l'inconveniente. Ma io domando: c'è qualcuno che suggerisce un criterio diverso? Desidererei conoscerlo.

Comunque la proposta di legge alla lettera a) conferma che bisogna prima distaccare i funzionari statali per quanto è possibile e in via sussidiaria, ove i funzionari dello Stato non siano sufficienti, l'Istituto di statistica è autorizzato ad assumere avventiziato diurnista.

BERTONE. Non sono d'accordo con questa impostazione e preferirei che tutto il personale fosse assunto *ex novo* con contratto specifico.

FORTUNATI. La precedente legge, onorevole Bertone, ha già previsto l'impiego di personale distaccato da Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente periodo:

« I fondi occorrenti sono assegnati all'Istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti ».

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente

legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi:

a) dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministeri interessati;

b) in difetto del personale di cui alla lettera a) e previo decreto di autorizzazione di massima del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro, dell'opera di personale avventizio diurnista da assumere con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Istituto stesso e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Come è stato fatto presente dai colleghi il contratto dovrà avere un carattere categorico. Del resto la dizione « personale avventizio diurnista » non lascia adito a dubbi ed è la stessa dizione adoperata dal Regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« L'onere relativo al censimento generale della popolazione sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 2.670 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 460 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

« Alla maggiore spesa di 1.170 milioni a carico dell'esercizio 1951-52 sarà provveduto mediante prelevamento dallo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

108ª RIUNIONE (13 dicembre 1951)

Lo stesso proponente, senatore Fortunati, ha proposto la seguente dizione dell'articolo 4, che risulta più chiara e tale da non dare luogo ad incertezze:

Art. 4.

La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è elevata da 2.720 milioni a 3.500 milioni di lire.

Alla maggiore spesa di 780 milioni di lire sarà provveduto mediante stanziamento da effettuarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Metto ai voti questa nuova dizione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale » (N. 1954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di mq. 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale ».

Ricordo ai colleghi che in una precedente riunione la Commissione convenne sull'opportunità di questo provvedimento con il quale

si cerca di aiutare una industria, non concedendole un finanziamento o una sovvenzione diretta o assorbendola fra le imprese controllate dallo Stato, ma vendendole, con facilitazioni di procedura e di prezzo, un terreno destinato a servire da garanzia per una operazione finanziaria.

Fu però anche espressa la preoccupazione che questa agevolazione non consentisse una speculazione immediata o a breve scadenza, e il relatore, senatore Tomè, propose di introdurre un vincolo di destinazione del terreno.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Indubbiamente il Presidente ha impostato chiaramente la questione nella sua finalità ultima: si vuole, cioè, facilitare un'operazione finanziaria attraverso la cessione di un terreno demaniale a condizioni di favore. Perchè la Commissione abbia i più sicuri elementi di giudizio debbo precisare che l'agevolazione non consiste nel cedere, per esempio, a 450 lire il metro quadrato un terreno che valga notevolmente di più, perchè, come risulta dalla perizia in atti e dalla stessa planimetria che il relatore ha mostrato, dato che il terreno è circondato a nord-ovest dall'aeroporto, a sud da una via pubblica e ad est da un vallo dell'ex Forte oltre che da un terreno di proprietà del Demanio della marina che non sarà in nessun caso ceduto, e dato che il terreno non ha contiguità col lido del mare, una utilizzazione diversa del terreno stesso, per esempio a scopo balneare o alberghiero, non sarebbe possibile. Indubbiamente però si dà una facilitazione alla Società Officine Aeronavali di Venezia e questa consiste nel cedere il terreno a trattativa privata anzichè attraverso l'asta pubblica, ed è noto che gli esperimenti ad asta pubblica spesse volte fanno notevolmente aumentare i prezzi.

D'altra parte siamo tutti d'accordo nell'affermare che il terreno ceduto deve restare destinato allo scopo specifico per il quale si concede la facilitazione. Si era pensato in un primo tempo di mettere nella legge un vincolo del genere, ma, a parte una ragione di carattere formale per cui vincoli di tal genere non si pongono nelle leggi, ma, caso mai, nei regolamenti o nei contratti, resta sempre il fatto che, se destinassimo esplicitamente il terreno ad un determinato scopo industriale vincolato,

indubbiamente le garanzie del finanziamento verrebbero notevolmente diminuite. Vorrei proporre, perciò, che questo concetto di una destinazione industriale specifica, anziché essere trasfuso in un articolo di legge, che sarebbe fuori di una normale prassi legislativa, fosse concretato in un ordine del giorno che credo sia sufficiente allo scopo. Se ciò non dovesse essere ritenuto sufficiente dalla Commissione, proporrei di tornare alla sostanza dell'emendamento aggiuntivo all'articolo unico inizialmente proposto dal relatore, che suonava così: « Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto, nel quale saranno stabiliti il vincolo di destinazione industriale dell'immobile e le sanzioni in caso di eventuali mutamenti ».

UBERTI. Secondo me è sufficiente un ordine del giorno. La direzione generale del Demanio è così severa in questa materia che anche un semplice accenno da parte della Commissione farà sì che il Demanio si attenga scrupolosamente a quello che noi suggeriamo.

BERTONE. Dovrebbe comunque risultare dal verbale della seduta che l'ordine del giorno è stato accettato dal Ministro il quale prende perciò l'impegno di attuarlo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro che l'Amministrazione del Demanio prende impegno di stabilire nell'atto di vendita il vincolo di destinazione industriale dell'immobile ceduto e le sanzioni in caso di eventuale mutamento di destinazione.

VALMARANA. E la durata del vincolo ?

RICCI FEDERICO. Secondo me, il vincolo deve essere permanente.

TOMÈ, *relatore*. Debbo ricordare alla Commissione che abbiamo già fissato alcuni punti tra cui quello della temporaneità del vincolo. Se oggi modificassimo il nostro avviso e fissassimo un vincolo permanente pregiudicheremmo in maniera sostanziale la possibilità del finanziamento. La proposta che era stata presa in considerazione riguardava la determinazione di un vincolo di dieci anni. Infatti il finanziamento sarà fatto probabilmente a medio termine, quindi bisogna far sì che il vincolo di destinazione sia commisurato al periodo di durata della garanzia ipotecaria che sarà presa sul fondo, perchè, una volta che il prestito sia estinto e che la Società si

sia consolidata, non c'è più motivo di mantenere ulteriormente il vincolo sul fondo.

RICCI FEDERICO. Quanto vale sul mercato questo terreno ?

TOMÈ, *relatore*. Secondo le valutazioni fatte dagli Uffici tecnici, il terreno vale circa 470 lire al metro quadrato.

RICCI FEDERICO. È questo il valore sul mercato libero del terreno in quella località, onorevole Sottosegretario ?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In un primo tempo era stata fatta una valutazione che poteva sembrare non tranquillante; fatta una seconda perizia, è risultato il prezzo di 462 lire al metro quadrato.

RICCI FEDERICO. Supponiamo che il terreno valga di più, che valga 1.000 lire al metro quadrato invece di 500. Lo Stato fa un sacrificio per far sì che una industria sia in grado di riprendersi. Il giorno in cui questa Società si scioglie e questo terreno torna sul mercato libero non è ammissibile che la Società in liquidazione riceva un lucro dalla vendita di questo terreno. Vorrei proporre perciò di stabilire che la Società ha la facoltà di togliere il vincolo sul terreno, ma pagando un maggior prezzo sul terreno medesimo il giorno in cui vorrà togliere il vincolo.

ZIINO. Su questo argomento bisogna stabilire alcuni punti fermi. Intendiamo porre un vincolo valevole *erga omnes* o un vincolo personale contrattuale ? Se intendiamo porre un vincolo reale, *erga omnes*, dobbiamo dirlo nella legge. Infatti come si accende un vincolo reale ?

TOMÈ, *relatore*. Nell'atto di trasferimento.

ZIINO. Ma un vincolo di carattere reale non si può stabilire fuori delle ipotesi contemplate dal Codice civile. Questa destinazione da valere *erga omnes* si può attuare soltanto mediante una disposizione di legge. Se la destinazione deve valere soltanto nei confronti del contraente allora diventa un'obbligazione e nel caso che questa obbligazione non sia osservata sorge il risarcimento dei danni.

È una questione strettamente giuridica: perchè l'acquirente, che è diventato domino della cosa, possa essere costretto a limitare il suo diritto di proprietà, è necessario che questa limitazione abbia riscontro o nel contratto, se il vincolo riguarda il compratore

soltanto, oppure nella legge, se questo vincolo deve riguardare anche tutti i terzi che possono acquistare successivamente la cosa dal primo compratore.

Se noi ci accontentiamo semplicemente della obbligazione del primo compratore, il quale risponde del suo impegno con il proprio patrimonio, per tutti i casi di inadempienza, allora basta l'ordine del giorno che impegni il Ministero ad inserire il vincolo nel contratto.

Se invece noi vogliamo garantirci fin da adesso che la destinazione della cosa sarà sempre la medesima nonostante i possibili trasferimenti posteriori a favore di terzi, ciò dovrà essere stabilito nella legge, perchè anche la trascrizione del contratto non è sufficiente. Quello che si trascrive è l'atto, e la trascrizione non dà all'atto una portata giuridica superiore a quella che esso ha normalmente. La trascrizione giova semplicemente a dare una presunzione di conoscenza, da parte dei terzi, dell'atto. Quindi, se nell'atto è contenuta una obbligazione personale, non è la trascrizione che trasforma questa obbligazione in diritto reale.

RUGGERI. Mi sembra che la discussione sia andata al di là di quelle che erano le nostre intenzioni. Il nostro intento era che si vendesse il terreno alla Società Officine Aeronavali di Venezia, per far sì che il lavoro potesse essere ripreso. Nello stesso tempo, intendevamo garantirci, per un certo numero di anni, che il terreno conservasse questa destinazione per impedire che avesse immediatamente luogo una speculazione.

Quindi, a mio giudizio, penso che la formulazione proposta dal relatore e che il Governo accetta in via subordinata, sia garanzia sufficiente. Si tratta - ripeto - di facilitare una operazione di mutuo, un finanziamento ad una industria, e, nello stesso tempo, di evitare la speculazione immediata.

ZIINO. Io mi sono limitato a prospettare la questione dal punto di vista prettamente giuridico. Nel caso concreto ritengo sufficiente la formulazione proposta.

RICCI FEDERICO. Allora, dopo dieci anni, la Società acquirente potrà togliere il vincolo. La Società avrà tutto l'interesse, avendo acquistato un terreno di prima classe ad un ottimo prezzo, a dimostrare che è in cattive condizioni

e che deve vendere. Io vorrei che questo fosse impedito.

PRESIDENTE. La preoccupazione del senatore Ricci si basa su una premessa, e cioè che il prezzo attuale, al quale lo Stato vende il terreno, sia un prezzo notevolmente inferiore al prezzo corrente.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripeto che il terreno di cui si tratta è stato valutato a 462 lire al metro quadro. Ripeto anche che noi indubbiamente diamo un vantaggio alla Società Officine Aeronavali di Venezia, in quanto la esoneriamo dalla procedura dell'asta ed evitiamo che un eventuale compratore di affezione possa far salire il prezzo dell'area. Noi ci limitiamo, quindi, a vendere il terreno al valore commerciale tecnicamente accertato.

Desidero richiamare qui la perizia che è stata fatta in proposito. Essa dice che la detta area, agli effetti valutativi, può suddividersi in due parti, e precisamente in una porzione di maggiore estensione (circa 33.000 metri quadri) posta ad ovest dell'appezzamento e confinante con la via Giannantonio Selva, nella quale esistono i capannoni industriali e le officine. Vi è poi una porzione minore, di circa 10.000 metri quadrati, posta ad est, nella zona dell'ex forte Bragadin, in parte occupata dal terrapieno e dagli spalti del forte. Questa area, oltre che per i residui delle opere militari, che ricadono in essa, anche per la sua poco felice ubicazione, deve ritenersi di minor pregio della precedente. Ciò premesso e tenuto conto dei vincoli e della particolare destinazione dell'aerea in argomento, cioè destinazione ad aereoporto, e tenuto conto che l'area non potrà mai trovare utilizzazione di carattere balneare per la sua lontananza dalla spiaggia, dalla quale resta divisa dal vallo del forte, nè tanto meno potrà trovare utilizzazione di carattere alberghiero o edilizio in genere, per la sua poco felice ubicazione ed anche perchè essa ricade in una zona soggetta a servitù cimiteriali, e tenuto conto inoltre della rilevante superficie del terreno da alienare, si ritiene equa la valutazione della quale ho già detto.

VALMARANA. A quando risale la perizia?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al 13 febbraio 1950.

RICCI FEDERICO. Non vorrei essere stato compreso male. Con la mia proposta mi sembra di voler tutelare sia l'interesse dello Stato, sia soprattutto l'interesse delle maestranze e dell'industria. Se noi stabiliamo che il vincolo cessa dopo dieci anni, allontaniamo la possibilità di una immediata speculazione, ma non possiamo sapere quello che accadrà fra dieci anni. Appena ci sarà un rialzo dei prezzi sul mercato dei terreni, la Società avrà tutto l'interesse a sciogliersi per speculare sopra quest'area. Pertanto insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. I colleghi non debbono dimenticare lo scopo della legge; se dobbiamo creare troppe difficoltà a questa operazione finanziaria, tanto vale non autorizzarla.

RICCI FEDERICO. La mia proposta non ostacola affatto l'operazione finanziaria, a meno che non sia intenzione degli acquirenti di speculare su questa area.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è disposto ad accettare un ordine del giorno che raccolga tutte le osservazioni fatte. In linea subordinata accetta l'emendamento aggiuntivo al capoverso dell'articolo nella seguente formulazione: dopo le parole « Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto », aggiungere le altre « nel quale saranno stabiliti il vincolo di destinazione industriale dell'immobile per anni dieci e le sanzioni in caso di eventuali mutamenti ».

ZIINO. Dichiaro di approvare questa dizione.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo unico del disegno di legge come risulta con la modifica proposta:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 20.000.000 a favore della Società Officine Aeronavali di Venezia, del suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia), della estensione di mq. 42.091, e dei resti dei fabbricati preesistenti alle costruzioni eseguite da tale Società, il tutto distinto nel catasto di Venezia al foglio 22 con i numeri di mappa 96/b, 97/b, 118/b, E/b, 176, 177, 178, 175, 180, 179, 181, 141, 182, 155/b.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto, nel quale saranno stabiliti il vincolo di destinazione industriale dell'immobile per anni dieci e le sanzioni in caso di eventuali mutamenti.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore » (Numero 1989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione svoltasi nella riunione di ieri si è impostata su **du** punti. Sul primo punto — proroga al 31 dicembre 1952 dei contratti che vengono a scadere prima di tale data — la Commissione si è trovata d'accordo, salvo aggiungere la facoltà per i Comuni di assumere, ove credano, la gestione diretta.

In secondo luogo da parte di taluni è stata prospettata la necessità di fissare la scadenza al 31 dicembre 1952 anche per quei contratti che fossero stati nel frattempo stipulati o rinnovati dai Comuni con scadenza posteriore al 1952; mentre sul primo punto il Governo si è dichiarato d'accordo, sul secondo si è dichiarato contrario.

Se non si fanno altre osservazioni, metto allora ai voti l'articolo unico nella seguente formulazione:

« I termini di scadenza degli appalti delle imposte di consumo, i quali vengono a scadere anteriormente al 31 dicembre 1952, sono prorogati fino a detta data, salvo che i Comuni assumano la gestione diretta ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

108ª RIUNIONE (13 dicembre 1951)

TAFURI. Alcuni Comuni hanno rinnovato, nel corso del 1951, contratti scadenti nel 1952, e li hanno anche rinnovati per un periodo pluriennale. Io propongo un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

«Le rinnovazioni dei contratti scadenti nel 1952, già rinnovati prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intendono valide solo fino al 31 dicembre 1952».

ZIINO. Questa proposta, a mio giudizio, non è accettabile, per le ragioni dette dal Governo nella riunione di ieri.

TOMÈ. Dal punto di vista giuridico non c'è alcuna diversità tra le rinnovazioni dei contratti scaduti precedentemente e quelle dei contratti che sarebbero venuti a scadere nel 1952. Io ritengo che il legislatore non possa porre nel nulla contratti regolarmente stipulati che hanno creato diritti soggettivi perfetti. D'altra parte il pericolo cui accenna il collega Tafuri, che sia cioè pregiudicata la situazione per i Comuni che hanno già rinnovato il contratto prima della sua scadenza, mi sembra non debba sussistere, perchè, in forza dell'articolo 80 del testo unico sulla finanza locale ed in forza dell'articolo 25 della nuova legge sulla finanza locale, vi è sempre la possibilità di revisionare il contratto in base al nuovo gettito della imposta. Quindi secondo me osta all'accoglimento della proposta del senatore Tafuri una ragione sostanziale di carattere giuridico.

FORTUNATI. Sostengo che il contratto di appalto non istituisce un rapporto di diritto privato. Il contratto di appalto istituisce un rapporto di diritto pubblico, oserei dire, che in un certo senso, malgrado si tratti di un contratto di appalto, è più vicino alla figura della concessione amministrativa che a quella di vero e proprio contratto. Tutti sanno che le concessioni amministrative sono revocabili in ogni caso e che la revoca delle concessioni amministrative non dà luogo mai al risarcimento dei danni.

Siamo sul piano della delega, perchè l'appaltatore esercita una potestà tributaria che è una funzione essenzialmente pubblica e quindi egli si sostituisce all'Ente pubblico impositore nell'accertamento e nella riscossione del tributo. È estremamente dubbio che questo sostituirsi all'Ente pubblico sia configurabile come un rapporto di diritto privato.

Comunque, nel caso concreto non vi sono solo questioni giuridiche, ma vi è un elementare senso di moralità che deve pesare. È vero o non è vero che centinaia di appaltatori in questi ultimi mesi hanno frodato? Essi hanno frodato nel senso più volgare della parola, perchè si sono presentati, conoscendo il meccanismo della nuova legge sulla finanza locale, di fronte ad amministratori che ignoravano queste prospettive. Si tratta di sapere se noi dobbiamo o meno tollerare l'esistenza di una frode consumata e se dobbiamo attendere che per eliminare la frode consumata debbono scadere i termini contrattuali. Badate che si tratta di una questione grave, badate che non appena la nuova legge tributaria sarà conosciuta, nei Comuni dove esistono appalti di questo genere potranno avvenire cose gravi. Non bisogna dimenticare che è stato proprio per la riscossione delle imposte di consumo che è corso in altri tempi del sangue in Italia. I fasci di azione siciliani hanno avuto come substrato proprio questo movente.

Io sono d'accordo, perciò, con l'emendamento Tafuri.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento. Evidentemente con questa legge noi ci sostituamo alla volontà delle parti, ma soltanto da oggi in avanti e non per le stipulazioni già fatte.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tafuri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il disegno di legge resta quindi composto dell'articolo unico nel testo già approvato dalla Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria »
(N. 1995).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di

consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria ».

Il disegno di legge è composto di un unico articolo di cui do lettura:

Articolo unico.

Il limite massimo stabilito dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, ai fini della prestazione, mediante polizza fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria, delle cauzioni dovute dagli appaltatori delle imposte di consumo è elevato al 75 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle cauzioni già prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Essa si applica, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate o accettate; in tal caso il predetto limite del 75 per cento va riferito all'intero ammontare della cauzione dovuta a garanzia dell'appalto.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Uberti.

UBERTI, *relatore*. L'opportunità di questo provvedimento è determinata dal fatto che nel gettito delle imposte di consumo vi è stato un notevole aumento in dipendenza della legge 30 luglio 1950, n. 575. Poichè le cauzioni da prestarsi dagli appaltatori sono in misura proporzionale alla potenzialità del tributo, si propone con questo disegno di legge di elevare dal 50 al 75 per cento il limite massimo entro il quale la cauzione degli appaltatori può essere costituita mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria.

FORTUNATI. Il disegno di legge è fatto nell'esclusivo interesse degli appaltatori e non dei Comuni.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se noi mantenessimo la possibilità di una garanzia fideiussoria solo fino al 50 per cento, evidentemente dovremmo fare aumentare il volume dei depositi e tenere immobilizzata una quantità di capitali.

RUGGERI. Sono contrario al disegno di legge, soprattutto perchè è in corso un prestito nazionale. Perchè questi appaltatori non devono sottoscrivere i buoni del Tesoro? Anche

se sarà un apporto limitato rappresenterà sempre qualche cosa.

TOMÈ. Credo opportuno ricordare che normalmente gli appaltatori per depositare la garanzia chiedono i titoli in prestito e per ottenerlo pagano una tangente. Naturalmente questa tangente che devono pagare la riscontano sulle condizioni di appalto. Quindi, consentendo per larga parte, in luogo del deposito di titoli, una garanzia bancaria o una polizza fideiussoria, si determina un elemento di favore anche nelle condizioni contrattuali degli appalti che i Comuni vanno a stipulare.

RICCI FEDERICO. Ma l'appaltatore è già vincolato dal contratto, e vengono quindi a cadere le osservazioni del senatore Tomè. Comunque io non vedo il motivo per cambiare il sistema ora vigente, per il quale la garanzia può essere prestata metà in titoli e metà per fideiussione. Anzi, noi abbiamo tutto l'interesse di valorizzare i titoli di Stato in questo momento.

TOMÈ. Devo far presente, inoltre, che il disegno di legge favorisce le piccole aziende appaltatrici, le quali non sarebbero altrimenti in grado di prestare la garanzia richiesta.

FORTUNATI. Nell'esaminare il precedente disegno di legge si è detto che le leggi non devono modificare i diritti soggettivi, *pacta sunt servanda* ecc. ecc.; adesso tutto questo non vale più. I contratti già fatti possono essere modificati. Ora io mi domando: se il Comune non vuole la garanzia bancaria, o non vuole la garanzia di quella determinata Banca?

TOMÈ. Nel contratto si stabilirà quale è l'istituto che deve dare la garanzia; sarà compito dell'amministrazione comunale valutare la solidità della banca che dà la garanzia.

FORTUNATI. Ma vi è anche un'altra obiezione da fare: l'aumento di queste fideiussioni non resterà senza effetto sul mercato del credito. E se turbate il mercato creditizio turbate anche tutta la politica che fa il Tesoro per quanto riguarda i buoni del Tesoro e per quanto riguarda il prestito.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le finalità di questo provvedimento sono più a favore dei Comuni di quanto non possa sembrare. Infatti man mano che au-

menta — e aumenta notevolmente per effetto della nuova legge — il gettito delle imposte di consumo, evidentemente le cauzioni devono essere integrate. Che cosa avviene? Che soprattutto i piccoli appaltatori, sui quali ha messo l'accento il senatore Tomè, si trovano in condizioni difficili perchè hanno una limitata disponibilità di denaro liquido e non possono andare oltre. E allora gli appalti verrebbero a concentrarsi proprio nelle mani di quelle ditte di una certa consistenza contro le quali si è espresso altre volte il senatore Fortunati. Ecco perchè con questo provvedimento noi manteniamo l'economia degli appalti negli stessi termini attuali e, viceversa, aumentando la fidejussione, consentiamo anche ai piccoli e medi appaltatori di continuare ad esercitare sul mercato degli appalti quella funzione peregrina che è propria dell'economia stessa dell'istituzione. Quindi in definitiva questo provvedimento è nell'interesse dei Comuni. Si può essere contrari, in linea di principio, al sistema dell'appalto, ma fin quando questo

sistema vige, questa possibilità di avere nelle gare un numero notevole di concorrenti costituisce un vantaggio per i Comuni.

TAFURI. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario di Stato cosa si propone il Governo, per questo stesso problema, nei confronti degli esattori delle imposte.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Soltanto per quanto riguarda l'imposta di consumo noi ci troviamo di fronte ad un aumento di gettito. Per quanto invece riguarda le imposte dirette noi ci troviamo soltanto di fronte a speranze che però finora non si sono tradotte in un aumento concreto del gettito.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo unico di cui ho dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle 12,25.